

587/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile -

in persona dei signori:

- 1) Dott. Rocco Camerata Scovazzo Presidente
- 2) Dott. Guido Librino Consigliere
- 3) Dott. Giovanni D'Antoni Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1520/2009 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

F.P. C.G.I.L. Sicilia, in persona del segretario generale pro-tempore della Sicilia, Michele Palazzotto, e **ABBINANTI Enzo**, rappresentati e difesi dall'avvocato Marianna Viola ed elettivamente domiciliati ai fini del giudizio nel suo studio sito a Palermo in via delle Croci n. 47

appellante

contro

COBAS CODIR - Comitato Nazionale Lavoratori, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore Matranga Dario e Minio Marcello, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ferrara ed elettivamente

Sentenza N. 587

Anno 2014

RG 1520/09

Cron. 1135/14

Repert. 058/14

In decis. il 23/10/13

Decisa il 18/12/13

Deposita 5/4/2014

Risarcimenti decisi

domiciliato ai fini del giudizio nel suo studio sito a Palermo in via Goethe n. 1

appellato

Conclusioni per l'appellante:

Dichiarare nulla la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni per l'appellato:


Dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'atto di appello.

Conseguentemente confermare integralmente la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese

Fatto e svolgimento del processo

I. Con sentenza n.2626/09 dei giorni 7.3/20.5.2009, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha condannato la "F.P. C.G.I.L. Sicilia" e ABBINANTI Enzo, in solido, al pagamento, in favore dell'Associazione "Cobas Codir – Comitato Nazionale Lavoratori", della somma di euro 8.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali che la cennata Associazione aveva subito a causa della divulgazione di un comunicato (diffuso tramite l'agenzia ANSA e mediante un volantino appeso su tutte le bacheche riservate alle



associazioni sindacali degli uffici della Regione Siciliana, nonché pubblicata sul sito internet "Isola Impossibile"), in data 23 novembre 2006, concernente la conclusione della trattativa con l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Sindacale nelle Pubbliche Amministrazioni), avvenuta il giorno prima, relativa all'art. 88 c. 6 del C.C.R.L. del comparto. Li ha condannati, inoltre, a pubblicare a proprie spese il dispositivo della sentenza sui quotidiani "il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

A sostegno della decisione il primo giudice ha osservato che il comunicato (del seguente tenore: <<*abbiamo rispettato al mittente il tentativo del governo di "sedurre" le organizzazioni sindacali attraverso l'attribuzione di compensi sovradimensionati per i dirigenti sindacali in aspettativa (compensi, invece, fortemente richiesti dal Cobas, che proprio per questo motivo non hanno firmato l'accordo>>)) riportava una notizia falsa, perché la posizione del sindacato Cobas-Codir, alla fine della trattativa, non si differenziava affatto da quella della CGIL, contraria all'approvazione di ulteriori compensi per i dirigenti sindacali in aspettativa, sebbene vi fosse una puntualizzazione consistente nel fatto che i Cobas non condividevano che il compenso venisse <<attribuito per categoria, considerato che tutti i sindacalisti svolgono lo stesso lavoro>>; la contrarietà degli stessi Cobas all'approvazione dell'accordo, piuttosto, dipendeva dalla diversità di vedute su un altro dei punti all'ordine del giorno della riunione con l'ARAN, ed in particolare dall'insoddisfazione per le insufficienti risorse assegnate alla remunerazione del personale in servizio presso le stazioni uniche appaltanti.*



Ha osservato, inoltre, che il contenuto del comunicato era anche lesivo dell'immagine del sindacato Cobas-Codir, perché suggeriva <<l'idea di un'associazione sindacale (i Cobas) che non fa gli interessi dei lavoratori, bensì gli interessi dei sindacalisti>>. <<Accusare falsamente un sindacato di agire non nell'interesse dei lavoratori, bensì per perseguire privilegi per i sindacalisti, costituisce una delle massime offese che può arrecarsi alla reputazione di tali enti>>.

Dopo aver escluso la pertinenza della scriminante del diritto di critica, perché questa presuppone l'espressione di un'opinione con riferimento a fatti oggettivamente veri, mentre nella specie erano state riportate circostanze di fatto false, il Tribunale ha quindi escluso la sussistenza di danni patrimoniali ed è pervenuto alla cennata quantificazione del danno non patrimoniale attingendo a parametri di tipo equitativo.

2. Sull'appello tempestivamente proposto dalla FP CGIL e da ABBINANTI Enzo, resistito dal sindacato COBAS-CODIR, la causa è stata rimessa all'udienza collegiale del 19 giugno 2013 ed in pari data assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. Con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, venuti a scadenza il 25 ottobre 2013.

Motivi della decisione

3. Col primo motivo la difesa dell'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto omogenee le posizioni delle due sigle sindacali, laddove invece, a ben vedere, l'associazione Cobas-Codir aveva sempre manifestato la propria volontà




di accettare l'attribuzione di compensi sovradimensionati ai dirigenti sindacali in aspettativa, contrariamente a quanto aveva invece sempre sostenuto la FP CGIL.

L'associazione Cobas-Codir, peraltro, non aveva mai negato né smentito di aver chiesto l'aumento delle indennità per i sindacalisti in aspettativa, ed in diverse occasioni aveva sostenuto che a favore dei sindacalisti in aspettativa dovesse essere attribuita l'indennità nella misura massima (pari ad euro 8.300,00) proposta dall'ARAN. Anche il Presidente di tale Agenzia, del resto, in una nota datata 28 febbraio 2006 aveva fatto presente che soltanto UGL e Cobas avevano accettato il compenso offerto dall'ARAN, con ciò confermando che tra l'associazione Cobas-Codir e le altre sigle sindacali (eccezion fatta per l'UGL) non vi era affatto omogeneità.

3.1. Il motivo è infondato.

E' senz'altro vero che la posizione delle due sigle sindacali, nel corso delle trattative con l'ARAN, era stata nettamente diversa proprio in relazione al compenso dei sindacalisti in aspettativa.

Non sfugge invero, alla Corte, che già il 28 febbraio 2006 il Presidente dell'ARAN Sicilia, illustrando al Presidente della Regione Siciliana lo stato della complessa trattativa, aveva fatto presente che in ordine al piano di lavoro da attribuire ai sindacalisti in aspettativa, i sindacati avevano respinto il compenso erogato dall'Aran , <<con qualche eccezione (Ugl, Cobas)>>, e si erano <<polemicamente dichiarati scontenti di quello percepito nei Dipartimenti di appartenenza>>. Con ciò segnalando che soltanto l'Ugl ed il Cobas-Codir avevano manifestato disponibilità ad accettare il maggior compenso offerto dall'ARAN, e conclamando l'esistenza di un contrasto



rispetto alla posizione assunta dagli altri sindacati (e, tra questi, dalla FP CGIL), refrattari all'ipotesi che i loro rappresentanti in aspettativa potessero godere di un trattamento stipendiale migliore di quello cui avrebbero avuto diritto rimanendo in servizio nei rispettivi dipartimenti.

Negli incontri dei giorni 7 e 8 giugno, 4 agosto e 27 settembre 2006, la differente posizione del sindacato COBAS-CODIR continuò ad emergere molto chiaramente, tant'è che nei relativi verbali venne annotato che il rappresentante dell'odierno appellato aveva chiesto per i sindacalisti un'indennità pari a quella categoria D dei dipendenti dell'ARAN (verbali del 7 giugno e del 4 agosto), che la sua organizzazione non intendeva discostarsi da quella proposta (verbale del giorno 8 giugno), e che il COBAS-CODIR continuava a confermare la sua richiesta (verbale del 27 settembre), mentre l'ABBINANTI, per conto della FP CGIL, a più riprese aveva espresso un'opinione nettamente contraria (<<per sgombrare il campo da strumentalizzazioni, chiede che continui ad essere attribuito il piano di lavoro del dipartimento di appartenenza>>).

Ma nel comunicato del 3 novembre non si è dato atto delle posizioni che le parti avevano assunto nel corso delle trattative, e si è chiaramente affermato, invece, e contrariamente al vero, che il sindacato Cobas-Codir aveva rifiutato di sottoscrivere l'accordo proprio perché la sua richiesta non aveva trovato accoglimento. Laddove tanto è all'evidenza contrario a quanto risultante dal verbale del 22 novembre, attestante appunto che anche il Cobas-Codir aveva approvato la posizione degli altri sindacati (<<... le OO.SS. si esprimono come segue: cgil, favorevole; ... cobas/codir, favorevole>>) sia pur precisando



che a suo avviso il compenso non avrebbe dovuto essere <<attribuito per categoria, considerato che tutti i sindacalisti svolgono lo stesso lavoro>>.

Soltanto su un punto le posizioni delle due sigle sindacali avevano continuato a divergere, tanto che la FP CGIL aveva dichiarato di approvarlo (<<con la riserva circa la quantificazione del fondo>>) mentre il Cobas-Codir si era dichiarato <<sfavorevole>> (<< non ritenendo sufficienti le risorse assegnate alla remunerazione degli Uffici in argomento>>), ma si trattava di questione ben diversa, concernente il trattamento accessorio del personale in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti.

Stando così le cose, va allora senz'altro condiviso il giudizio del primo giudice che ha ritenuto "falso" quanto era stato riportato nel comunicato del 23 novembre 2006, non essendo, appunto, vero, che il Cobas-Codir avesse rifiutato di sottoscrivere l'accordo perché deluso dal mancato accoglimento della sua richiesta di maggiori compensi per i sindacalisti in aspettativa. Laddove siffatta infonda notizia assume valenza esaustiva ai fini che in questa sede interessano, siccome autonomamente idonea ad ingenerare discredito su un'organizzazione sindacale additata quale portatrice degli interessi personali dei suoi rappresentanti e disponibile a paralizzare ad oltranza le trattative pur di non sacrificarli.

4. Col secondo motivo l'appellante si duole della mancata sussunzione della vicenda nell'esercizio del diritto di cronaca o nel libero esercizio del diritto di critica.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato, perché contrastante col dato oggettivo della falsità della notizia.


5. Col terzo motivo, l'appellante lamenta la contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, per un verso evidenziando di non poter

ravvisare alcuna prova specifica del danno subito dal Cobas-Codir, e per altro verso liquidando comunque una somma compensatrice di un pregiudizio non economico.

Deduce, ancora, la FP CGIL, che l'appellato, nei mesi successivi alla vicenda, l'aveva strumentalizzata incrementando cospicuamente i propri iscritti.

1.1. Il motivo è infondato.

Posto che nella specie si verte in materia di danno non patrimoniale, va invero rammentato che la giurisprudenza di legittimità meno recente riteneva possibile l'applicazione di una sorta di sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle sue eventuali ricadute patrimoniali (danno conseguenza). Negli anni successivi l'elaborazione di pensiero della Corte di legittimità e dei giudici di merito è progressivamente maturata, e può ritenersi ormai acclarato (con orientamento tra l'altro confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 marzo 2006, n. 6472, dal quale questa Corte territoriale, che lo condivide, non ha ragione di discostarsi), che qualsiasi danno, qualunque sia il profilo dedotto (come danno diretto di ordine psichico, o come patema d'animo proprio del danno morale, o come autonomo danno esistenziale, ma ancorato a posizioni soggettive costituzionalmente protette) deve essere provato come "danno conseguenza". Ai fini risarcitori, in altri termini, è sì necessaria la commissione di un illecito civile, ma è anche indispensabile che questo si sia risolto in un effettivo danno del quale sia stata data prova dall'interessato secondo i consueti canoni previsti dall'art. 2697 c.c.




A tal proposito la Corte di Cassazione ha però aggiunto che il danno, pur non potendosi ritenere *in re ipsa* e dovendo perciò essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca, può essere dimostrato anche mediante ricorso a presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 23033, del 2011, e n. 7211, del 2009).

Nella specie, il danneggiato ha fatto riferimento all'insidiosità della falsa notizia in relazione alla sua natura di ente esponenziale degli interessi dei lavoratori, con ciò ragionevolmente rimandando al fatto che la diffusione del comunicato attraverso diversificati canali mediatici, idonei a raggiungere capillarmente i lavoratori, costituiva circostanza idonea ad ingenerare un clima di sfiducia, altrimenti ingiustificato. La stessa appellante, peraltro, allegando che l'accrescimento del numero degli iscritti del Cobas-Codir era avvenuto a causa della "strumentalizzazione" dell'accaduto, riconduce l'evento alla capacità dell'odierno appellato di sottrarsi agli effetti negativi della notizia, con ciò facendo riferimento ad una circostanza che non incide sul presumibile stato d'animo di disorientamento e delusione o sfiducia – secondo l'*id quod plerumque accidit* – ~~che~~ dell'imprecisato numero di lavoratori raggiunti dalla notizia, nell'immediatezza della sua diffusione.

6. Non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda dell'appellato tendente ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.

7. Confermata la sentenza di primo grado, in assenza di altri motivi di appello concernenti il "quantum" del risarcimento o gli aspetti accessori della condanna, le spese del giudizio non possono se non essere poste a carico del soccombente, nei termini precisati in dispositivo.



P.Q.M.


La Corte, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, rigetta l'appello proposto dalla FP CGIL Sicilia e da Abbinanti Enzo, nei confronti dell'associazione Cobas-Codir Comitato Nazionale Lavoratori, contro la sentenza n. 2626/2009 resa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica nei giorni 7.3/20.5.2009, che conferma.

Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle del presente grado del giudizio sostenute dall'appellato, che liquida in complessivi euro 1.128,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Palermo, il 18 dicembre 2013.

Il Cons. estensore

dott. Giovanni D'Antoni



Il Presidente

dott. Rocco Camerata Scovazzo



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Luigi Sambito



Depositato in Cancelleria
05 APR 2014

L. CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Luigi Sambito

